

Legge regionale 01 settembre 1982 , n. 75 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

**Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.**

**Art. 126**

*Non applicazione di norme della legge 8 agosto 1977, n. 513(3)*

Le disposizioni previste agli articoli 22, ultimi due commi, 25, 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche e integrazioni non trovano applicazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

Le domande presentate ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, vengono perfezionate sulla base della disciplina nello stesso prevista.

(1)

Per le domande di cui al comma precedente non ancora perfezionate, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la stipula del contratto per motivazioni connesse con i limiti di reddito, può trovare applicazione quanto previsto dal precedente articolo 69 - secondo comma, facendo riferimento, in deroga al disposto dell' articolo 22, quinto comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, al canone che il richiedente corrisponde alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)

Note:

1 Secondo comma interpretato da art. 28, secondo comma, L. R. 25/1985

2 Terzo comma interpretato da art. 28, secondo comma, L. R. 25/1985

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 7, L. R. 13/2002